

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-1016 del 02/03/2022
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla GLENAIR ITALIA S.p.A. per impianto destinato ad attività di produzione e assemblaggio di componenti per l'elettronica ubicato in Via I° Maggio n° 4/M, Comune di Granarolo dell'Emilia (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2022-1075 del 01/03/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno due MARZO 2022 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ¹

DETERMINA

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla GLENAIR ITALIA S.p.A. per impianto destinato ad attività di produzione e assemblaggio di componenti per l'elettronica ubicato in Via I° Maggio n° 4/M, Comune di Granarolo dell'Emilia (BO).

La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Decisione

- 1) Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla GLENAIR ITALIA S.p.A. per l'impianto destinato ad attività di produzione e assemblaggio di componenti per l'elettronica sito a Granarolo dell'Emilia, in via I° Maggio n° 4/M, c.a.p. 40057, a seguito di modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da Arpae con Determina dirigenziale n. DET-AMB-2017-6794 del 20/12/2017, con scadenza di validità in data 8/1/2033, e rilasciato dal S.U.A.P. Terre di Pianura con provvedimento prot. n. 273 del 8/1/2018, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

² Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

- a) Modifica sostanziale autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Soggetto competente ARPAE - AACM;
- b) Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica. Soggetto competente Comune di Granarolo dell'Emilia.
- 2) Revoca la precedente AUA adottata da Arpae n. DET-AMB-2017-6794 del 20/12/2017, con scadenza di validità in data 8/1/2033 e contestualmente richiede al S.U.A.P. Terre di Pianura di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.
- 3) Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli Allegati A e B al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
- 4) Stabilisce che la presente AUA ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente³;
- 5) Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁴;
- 6) Obbliga la GLENAIR ITALIA S.p.A. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁵;
- 7) Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
- 8) Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;

³ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁴ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

- 9) Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La GLENAIR ITALIA S.p.A., C.F. 00466240348 e P.IVA 01554201200, con sede legale in comune di Granarolo dell'Emilia, via del Lavoro n° 7, per l'impianto ubicato in Comune di Granarolo dell'Emilia, via I° Maggio n° 4/M, ha presentato, nella persona di Giuseppe Sermasi, in qualità di procuratore speciale di GLENAIR ITALIA S.p.A. per la presentazione della domanda di modifica sostanziale di AUA, al S.U.A.P. Terre di Pianura in data 7/10/2021 domanda di rilascio di modifica sostanziale, ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del D.P.R. 59/2013, della vigente Autorizzazione Unica Ambientale per i titoli sopra elencati.
- Il S.U.A.P. Terre di Pianura con propria nota acquisita agli atti di Arpae con prot. 155772 del 8/10/2021, e successiva nota integrativa del 8/10/21 agli atti prot. 156674 del 11/10/2021, confluita nella **Pratica Sinadoc 28829/2021**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota prot. 180688 del 24/11/2021, ha trasmesso ad Arpae - AACM ed al S.U.A.P. competente il parere favorevole per la matrice impatto acustico.
- Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota prot. 179385 del 22/11/2021, ha trasmesso ad Arpae - AACM il parere favorevole per la matrice emissioni in atmosfera.
- Il S.U.A.P. Terre di Pianura con propria nota agli atti prot. 189941 del 10/12/2021, ha trasmesso il nulla osta acustico comunale prot. 21486 del 10/12/2021.
- Il referente AUA di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto della dichiarazione del tecnico incaricato dalla GLENAIR ITALIA S.p.A. acquisita agli atti di Arpae con prot. 170301 del 5/11/2021 che esclude la presenza di scarichi di acque reflue diverse da domestiche in pubblica fognatura, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

- Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE⁶ ammontano a € 896 come di seguito specificato:

All.A - emissioni in atmosfera cod.tariffa 12.03.04.01 pari a € 296;

All.B - impatto acustico cod.tariffa 8.5.6.1 pari a € 600.

Bologna, data di redazione 1/3/2022

La Responsabile

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali⁷

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁶ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

⁷ Firma apposta ai sensi della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113 del 17/12/2018 che ha assegnato alla dott. sa Patrizia Vitali il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto GLENAIR ITALIA Spa
comune di Granarolo dell'Emilia - via I Maggio n° 4/M

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione e assemblaggio di componenti per l'elettronica ed elettrotecnica svolta dalla società GLENAIR ITALIA Spa nello stabilimento posto in comune di Granarolo dell'Emilia, via I Maggio n° 4/M, secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società GLENAIR ITALIA Spa è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: LAVORAZIONI MECCANICHE DEI METALLI – SABBIATRICE

Portata massima	30000 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

E' prescritta la messa a regime del punto di emissione E1 in quanto soggetto a modifica sostanziale con il presente atto. Successivamente, l'azienda sarà esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui al presente punto di emissione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento e la corretta manutenzione degli stessi.

EMISSIONE E2

PROVENIENZA: SGRASSAGGIO SUPERFICIALE DEI METALLI

- Non dovrà essere superato un consumo complessivo giornaliero di solventi pari a 10 kg.
- Qualora la capacità nominale fosse tale da superare la soglia di composti organici volatili in ingresso stabilita dall'allegato III alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, l'Azienda dovrà acquisire preventiva autorizzazione per modifica sostanziale di impianto ai sensi degli artt. 269 e 275 del D.Lgs. 152/06.
- L'operazione di sgrassaggio superficiale con prodotti a base solvente deve essere effettuata in impianti chiusi (macchine cabinate, carenate o dotate di coperchi), dotate di sistemi di condensazione e recupero dei solventi utilizzati, in grado di minimizzare le portate di aria estratta ed i quantitativi di composti organici volatili presenti nelle emissioni o in macchine a circuito chiuso, dotate di sistema di aspirazione del solvente rilasciato dagli sfiati e durante l'apertura del portello di carico e scarico. Gli effluenti aspirati devono essere captati e convogliati in atmosfera;
- I giorni di funzionamento degli impianti, i consumi di materie prime e diluenti (compresi i prodotti per il lavaggio) utilizzati, nonché la frequenza di sostituzione/manutenzione degli eventuali sistemi di abbattimento degli inquinanti, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro:

Data	Indicatori di attività	Quantitativo (kg/mese)
	Diluyente	
	Solvente	
	Altro	
Data	Funzionamento impianti	Giorni di funzionamento
	Impianto di sgrassaggio	
	Altro	
Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento		
	Tipo impianto	Data sostituzione filtro
		Data altri interventi
Note		

EMISSIONE E4

PROVENIENZA: CONTROLLO QUALITA'

Portata massima 2000 Nm³/h
 Altezza minima 10 m
 Durata massima 4 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare 10 mg/Nm³
 Composti organici volatili (come C-organico totale) 20 mg/Nm³

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
 via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

EMISSIONE E5

PROVENIENZA: LAVORAZIONE MECCANICA GRAFITE

Portata massima	3500 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	4 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, conformemente a quanto indicato dal DLgs. n. 152/2006, dovranno essere utilizzati metodi di campionamento e analisi prescritti dalle norme tecniche CEN o altre pertinenti norme tecniche nazionali, norme ISO o altre norme internazionali e nazionali.

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008;
- UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico) per la determinazione della portata volumetrica, temperatura e pressione di emissione;
- Metodo UNI EN 13284-1:2017; UNI EN 13284-2:2017 (sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/Nm³) per la determinazione del materiale particellare o polveri totali;
- Metodo UNI EN 12619:2013 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto

descritto nella norma UNI EN 15259:2008. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente alla norma UNI EN 15259:2008, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo

manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potrà disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. La messa in esercizio dei punti di emissione E1 ed E5 deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli stessi punto di emissione E5 e comunque non oltre il 31/03/2023 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data la presa di campionamento dei punti di emissione, dovrà essere adeguata a quanto disposto dalla norma UNI EN 15259:2008; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;
Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;
4. L'ARPAE, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. La società GLENAIR ITALIA Spa dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, la

periodicità annuale per i punti di emissione E4 ed E5.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dall'ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta GLENAIR ITALIA Spa, con scritta a vernice indelebile con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata ad ARPAE.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. Terre di Pianura in data 7/10/2021 e successive integrazioni.

Pratica Sinadoc 28829/2021. Documento redatto in data 1/3/2022

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della GLENAIR ITALIA S.p.A. ubicato in Via I° Maggio n° 4/M, Comune di Granarolo dell'Emilia (BO).

ALLEGATO B

Impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447

Esiti della valutazione

1. Visto il nulla osta rilasciato dal Comune di Granarolo dell'Emilia prot. 21486 del 10/12/2021 per la matrice impatto acustico;
2. visto il parere favorevole espresso da Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, prot. 180688 del 24/11/2021.

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
3. Le prescrizioni contenute nell'allegato citato parere del Servizio Territoriale di Arpae.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. Terre di Pianura in data 7/10/2021 e successive integrazioni.

Pratica Sinadoc 28829/2021. Documento redatto in data 1/3/2022



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

PRATICA 2021/AUA/10

Da citare nella risposta Capo Fila Prot. n. 17815 del 08/10/2021

(Rif. SUAP Unione Terre di Pianura Prot. n. 20465/2021)

TRASMISSIONE VIA PEC

SPETT.LE
SUAP TERRE DI PIANURA
VIA SAN DONATO N. 197
40057 GRANAROLO DELL'EMILIA (BO)
suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it

OGGETTO: NULLA OSTA COMUNALE NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 59/2013 RELATIVA ALL'IMPIANTO PRODUTTIVO SITO IN GRANAROLO DELL'EMILIA, VIA PRIMO MAGGIO N. 4/M PRESSO CUI ESERCITA LA PROPRIA ATTIVITA' LA DITTA GLENAIR ITALIA S.P.A.

Vista la domanda inoltrata dallo Sportello Unico Attività Produttive dell'Unione Terre di Pianura alla PEC del Comune di Granarolo dell'Emilia (BO) con nota prot. n. 20725 del 08/10/2021, registrata al prot. n. 17815 del 08/10/2021, intestata a Stefania Rivosecchi, in qualità di procuratore speciale della ditta Glenair Italia S.P.A. con sede in Granarolo dell'Emilia (BO) in Via Del Lavoro n. 7, P.I. 01554201200, diretta ad ottenere MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RILASCIATA CON ATTO DEL SUAP UNIONE TERRE DI PIANURA PROT. 273/2018 A SEGUITO DI ADOZIONE DA PARTE DI ARPAE DELLA DETERMINAZIONE N. DET-AMB-2017-6794 DEL 20/12/2017 PER INSERIMENTO NUOVI PUNTI DI EMISSIONE IN ATMOSFERA E MATRICE RUMORE relativa all'impianto produttivo sito in Granarolo dell'Emilia, Via Primo Maggio n. 4/M;

Visto che il COMUNE DI GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) è tenuto ad esprimersi in merito all'endoprocedimento di seguito descritto

- COMUNICAZIONE o NULLA OSTA di cui all'art. 8, commi 4 e 6, della Legge 447/1995 (matrice rumore)

Vista la documentazione integrativa trasmessa dal SUAP e acquisita agli atti del Comune con prot. 17918 del 11/10/2021;

Vista l'ulteriore documentazione integrativa trasmessa dal SUAP, in atti comunali con prot. 19239 del 06/11/2021, comprensiva della dichiarazione della proprietà circa la gestione degli scarichi idrici in uscita dallo stabilimento di Via Primo maggio n. 4/M

Visto il parere favorevole condizionato espresso da ARPAE – Servizio Territoriale - Distretto Urbano prot. n. 180688 del 24/11/2021 acquisito alla PEC del Comune in data 24/11/2021 e registrato al prot. n. 20451 del 24/11/2021;

Con la presente si comunica che:

- ai fini urbanistici non sussiste alcuna motivazione ostativa al rilascio dell'AUA. L'immobile è infatti situato in ambito urbanistico: **ASP-B1** "Ambito produttivo sovracomunale esistente" (art. 29 del RUE) in cui è ammesso l'insediamento delle attività manifatturiere (uso UC1 ex art. 12.2 del RUE);



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

- ai fini **della matrice rumore** non sussiste alcuna motivazione ostativa al rilascio dell'AUA in considerazione di quanto espresso da ARPAE – Servizio Territoriale - Distretto Urbano nel summenzionato parere prot. n. 180688 del 24/11/2021, acquisito alla PEC del Comune in data 24/11/2021 e registrato al prot. n. 20451 del 24/11/2021 (parte integrante del presente atto);

Tanto si trasmette, per quanto di propria competenza, chiedendo che lo Sportello Unico Attività Produttive dia immediato riscontro allo scrivente Ufficio del provvedimento SUAP di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto.

IL RESPONSABILE DI AREA
Ing. Irene Evangelisti¹

ALLEGATI

- PARERE ARPAE – DISTRETTO URBANO

¹ Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice di Amministrazione Digitale

SINADOC n. 28829/2021
Bologna, 18/11/2021

Comune di Granarolo dell'Emilia
Servizio Ambiente
comune.granarolodellemilia@cert.provincia.bo.it

Suap Unione dei Comuni Terre di Pianura
suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it

Arpae A.A.C.M.
Unità AUA - c.a. Pier Luigi Bernardi
aobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: ISTANZA DI MODIFICA SOSTANZIALE DET-AMB-2017-6794 DEL 20/12/2017 PER INSERIMENTO NUOVI PUNTI DI EMISSIONE IN ATMOSFERA – ditta GLENAIR ITALIA S.P.A. - VIA PRIMO MAGGIO N. 4/M, GRANAROLO DELL'EMILIA.
Procedimento ai sensi del DPR n° 59/2013, Prot. interno SUAP 20465/2021
Richiesta di contributo tecnico per la componente acustica.

In merito alla richiesta in oggetto, è stata presentata una Valutazione previsionale di impatto acustico datata 3/05/2021, a firma del Tecnico competente Per. Ind. Barison Narciso, per verificare l'impatto a seguito di modifica sostanziale AUA n. DET-AMB-2017-6794 del 20/12/2017, connesso all'inserimento nel reparto lavorazioni meccaniche di un nuovo punto di emissione denominato "E05" per attività di fresatura/finitura su grafite e aumento della portata/potenziamento nel punto di emissione esistente denominato "E01" a servizio dell'azienda Glenair Italia S.p.A. di via Primo Maggio n. 4/M nel Comune di Granarolo dell'Emilia (BO). Da quanto emerso nella documentazione presentata si prende atto che:

- l'attività produttiva per cui è richiesta la modifica AUA è presso lo stabilimento di via Primo Maggio n. 4/M dove si svolgono attività di produzione e assemblaggio di componenti per l'elettronica e l'elettromeccanica;
- l'analisi acustica è stata effettuata sia nel periodo diurno (06:00 – 22:00) che in quello notturno (22:00 – 06:00) dato che alcune attività possono lavorare durante tutto l'arco giornaliero e gli orari di lavoro avvengono principalmente su due turni;
- in base alla zonizzazione acustica del Comune di Granarolo dell'Emilia la proprietà aziendale è classificata come "Classe V – Area prevalentemente industriale", mentre a nord/est è presente un'area classificata come "Classe III – Area di tipo misto";
- nella documentazione presentata alle pagine 17-18-19 sono elencate le sorgenti di rumore suddivise tra quelle esistenti e future: per ciascuna sono indicate le potenze sonore ricavate tramite misure dirette o da taratura di impianti analoghi. Al fine della valutazione d'impatto acustico sono state considerate non solo le sorgenti rumorose dello stabilimento in oggetto di Via Primo Maggio 4/M ma anche gli impianti di altre unità produttive di Glenair Italia S.p.A poste nelle vicinanze;

- il nuovo punto di emissione in atmosfera, oggetto della presente modifica sostanziale, è denominato E05 e sarà a servizio del reparto lavorazioni meccaniche di finitura e fresatura su grafite con funzionamento 4h/giorno mentre il punto di emissione E03 è stato eliminato;
- per verificare la rumorosità prodotta dalla ditta è stato effettuato il calcolo del livello ambientale come combinazione acustica dei livelli residui e dei livelli generati dai futuri impianti applicando il modello "IMMI 2017 Basic". La verifica è stata svolta sia ai confini aziendali che in facciata ai ricettori abitativi prossimi allo stabilimento;
- in base ai calcoli riportati nelle tabelle di pag 22-23, il Tecnico acustico estensore della relazione conclude il rispetto dei limiti d'immissione assoluti di classe V (ai confini) e di classe III (ai ricettori abitativi) e dei limiti differenziali diurni e notturni;

A parere della scrivente Agenzia si ritiene corretta la valutazione presentata comprensiva non solo delle sorgenti sonore dello stabilimento in oggetto di via Primo Maggio ma anche delle altre unità produttive della Glenair Italia S.p.A poste nelle vicinanze mentre, diversamente da quanto indicato dal Tecnico acustico, nella zonizzazione acustica del Comune di Granarolo dell'Emilia si riscontra che i ricettori denominati 10 e 11 appartengono alla classe acustica II e non alla classe acustica III. Tuttavia nelle tabelle di pag 22-23 si evince che i livelli calcolati, a seguito delle modifiche previste, rimangono inferiori anche ai limiti assoluti diurni e notturni di classe II pertanto quanto concluso nella relazione presentata rimane valido.

Visto quanto sopra, fatto salvo lo stato dei luoghi e le condizioni di esercizio descritti nella documentazione presentata, si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione richiesta per quanto concerne la matrice acustica. Tenuto conto dei livelli calcolati, con particolare riferimento ai differenziali notturni, previsti prossimi al limite di applicabilità, si ritiene di inserire la seguente prescrizione:

- al termine dei lavori dovrà essere effettuato un collaudo acustico al fine di verificare quanto definito nella valutazione previsionale, considerando i ricettori 11 e 12 appartenenti alla classe II della zonizzazione acustica comunale. La relazione di collaudo, attestante il rispetto dei valori limite di immissione assoluti e differenziali in periodo diurno e notturno, dovrà essere redatta da Tecnico competente in acustica e dovrà essere conservata in azienda unitamente all'atto autorizzativo ed esibita al personale di vigilanza in caso di controllo.

La presente istruttoria tecnica è stata curata da Cesare Govoni al quale ci si potrà rivolgere per avere eventuali ulteriori informazioni

IL RESPONSABILE DEL DISTRETTO
Dott.ssa Paola Silingardi
(o suo delegato)

Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti dal Dirigente di riferimento.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.